



ALLEGATO "A"
Atto determinativo n. 367/2012



M U N E D I M O N T E C A T I N I T E R M E
(Provincia di Pistoia)

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Convenzione per l'esercizio della concessione mineraria per acqua termale convenzionalmente denominata "Terme di Montecatini", posta nel territorio del Comune di Montecatini Terme (PT).

L'anno 2012 il giorno 27 del mese di Marzo, presso la sede del Comune di Montecatini Terme sito in Viale Verdi, n. 46

tra l'arch. Mario Damiani, nato a Massa e Cozzile il 6/2/1956 nella sua qualità di dirigente del Servizio Tecnico del Comune di Montecatini Terme (PT), domiciliato presso la sede comunale in viale Verdi, 46, ai fini del presente atto;

e
la Dott.ssa Paola Paganelli, nata a Firenze il 9/8/1971 la quale interviene in rappresentanza della società Terme di Montecatini spa, con sede legale in Montecatini Terme (PT) in Viale Verdi n. 41;

P R E M E S S O che:

- con Decreto dirigenziale della Regione Toscana n.1260 del 17.3.2006 fu trasferita ed intestata la concessione mineraria relativa al "Bacino idrologico di Montecatini" alla società Terme di Montecatini Immobiliare S.p.a.;

con Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 6356 del 30/12/2008 veniva disposta la intestazione della concessione mineraria relativa al "Bacino idrologico di Montecatini", alla società Terme di Montecatini S.p.a., trasferendo alla società suddetta, insieme alla concessione tutti gli oneri ed adempimenti da essa derivanti, già previsti a carico della società Terme di Montecatini Immobiliare;

- la concessione mineraria per acqua termale convenzionalmente denominata "Terme di Montecatini" interessa un'area di ettari 114;
- le acque minerali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione costituiscono patrimonio indisponibile della Regione;
- la legge regionale n.38 del 27 luglio 2004 ha trasferito alle amministrazioni comunali le funzioni di gestione delle acque minerali, di sorgente e termali;
- la richiamata L.R. 38/2004 ed il suo Regolamento di attuazione n. 11/R del 24.3.2009 sono entrati in vigore in data 31.3.2009;
- la L.R. 38/2004 prevede, all'articolo 22 - comma 5 - la stipula di apposita convenzione fra comune e soggetto concessionario;
- l'articolo 48 "Norme transitorie" - comma 1 - della l.r. 38/2004 prevede che le concessioni "in atto alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 49 sono suscettibili di conferma previa stipulazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della convenzione con il comune competente";
- il Comune di Montecatini Terme nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dalla legge opera al fine di una razionale utilizzazione della risorsa (termale), vigilando sulla utilizzazione sostenibile e durevole in un quadro di complessiva tutela dell'assetto ambientale ed idrogeologico del

Paola Paganelli

Mario Damiani

- proprio territorio e persegue al contempo lo sviluppo sostenibile, sia dal punti di vista economico che sociale, delle attività presenti;
- il Comune di Montecatini Terme, si pone inoltre come obiettivi lo sviluppo economico - turistico - occupazionale, la tutela ambiente ed il recupero realtà esistenti ed ai fini di cui sopra il Comune si impegna ad individuare nei propri strumenti urbanistici, in via di aggiornamento, specifiche aree di salvaguardia e tutela idrotermale.

Ciò premesso, SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue :

Articolo 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli elaborati cartografici allegati (planimetria dell'attuale area di concessione) fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto la concessione mineraria per acqua termale, rinnovata in data 30/12/2008 con (atto) n. 6356 della Regione Toscana - Direzione Generale Sviluppo Economico Settore Politiche di sviluppo e di promozione del turismo ed interessa un'area di ettari 114., posta in località Montecatini Terme.
2. La concessione ha durata 25 anni a decorrere dalla data del rilascio.

Articolo 3

Obblighi del soggetto concessionario

1. Sono a carico del soggetto concessionario gli obblighi previsti a suo carico dalla legge L.R. 38/2004 e dal suo Regolamento di attuazione n. 11/R del 24.3.2009.

Articolo 4

Canone di concessione

1. Il canone di concessione, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 38/04, viene individuato, per la concessione in esame, nella fascia tra 15 e 50 l/sec, come individuato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni della società concessionaria, fatti salvi gli eventuali conguagli a seguito della posa in opera dei sistemi di monitoraggio.
2. Il canone dovrà essere versato in quota unica entro il 30 Aprile di ogni anno. In caso di ritardato pagamento verrà calcolato un aumento dell'importo di importo percentuale pari al 30 % qualora il ritardo non superi i sessanta giorni successivi alla scadenza; del 50 % qualora il ritardo si protragga oltre i sessanta giorni.
3. Oltre i 24 mesi di ritardo nel pagamento del canone sarà dato avvio alla procedura di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 28 - comma 1 - lettera c) della legge 38/04.

Articolo 5

Polizza fidejussoria

1. Il concessionario dovrà presentare idonea polizza assicurativa o fidejussione bancaria, o di altro intermediario finanziario di all'art. 107 T.U.B., incondizionata ed escutibile a prima richiesta, costituita a garanzia dell'attività di coltivazione,

tutela e ripristino delle aree soggette a concessione, entro 12 mesi dalla stipula della presente convenzione.

Articolo 6

Oneri previsti dalla legge

1. Richiamo di alcuni degli oneri connessi con la concessione ai sensi della l.r. 38/04.

Sono a carico del soggetto concessionario gli oneri strettamente legati alla concessione mineraria:

- gli oneri per la manutenzione delle opere di captazione, adduzione e gestione delle acque;
- gli oneri per il monitoraggio delle portate e delle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, batteriologiche e ogni altra analisi prevista dalla l.r. 38/04, dal Regolamento n. 11/R e dalle altre leggi di riferimento;
- gli oneri afferenti allo scarico delle acque reflue derivanti dalla gestione dell'attività termale o da eventuali attività di ricerca;
- gli oneri per l'installazione degli strumenti di misura;
- gli oneri derivanti dagli eventuali impatti negativi sull'ambiente derivanti dall'esercizio dell'attività termale;
- gli oneri derivanti dalle indennità dovute ai proprietari dei terreni interessati dalle aree di rispetto delle opere di presa;
- gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere e degli interventi contenuti nel Programma di Coltivazione del giacimento.

Articolo 7

Ulteriori oneri a carico del concessionario

1. In relazione all'esercizio della concessione ed ai conseguenti impatti antropici ed ambientali, la società concessionaria (il soggetto concessionario) si impegna a:

- garantire ai cittadini residenti nel comune di Montecatini Terme l'ingresso o tariffe agevolate per l'ingresso agli stabilimenti termali.
- impegno sulla razionale utilizzazione della risorsa, salvaguardia dell'equilibrio idrico e ambientale, promozione del territorio nel suo insieme, in accordo con altre iniziative e con le finalità previste dal comune.
- garantire la massima collaborazione al Comune per l'esercizio dei compiti di vigilanza previsti dall'articolo 30 della l.r. 38/04.

Articolo 8

Portata di concessione

1. Al fine dell'adeguamento della concessione in essere con l'indicazione della portata di concessione si dispone che vengano effettuate, ai fini della sua individuazione, apposite prove di portata da eseguirsi con le modalità indicate all'art.8 del Regolamento n.11/R del 24.3.09, di attuazione della l.r. 38/04, da completare nel termine di 12 mesi dalla stipula della presente convenzione.

2. Il soggetto concessionario si impegna ad utilizzare la portata di concessione in modo ottimale, in considerazione della natura della risorsa e delle cure termali per le quali è stata riconosciuta l'efficacia terapeutica.

1. Nell'ambito dei compiti di vigilanza previsti a carico del Comune dall'articolo 30 della l.r. 38/04, il Comune si riserva di accedere periodicamente negli stabilimenti termali per il controllo delle pertinenze dei giacimenti senza avviso (costituiscono pertinenze le opere di captazione, gli impianti di adduzione nonché i misuratori di portata, temperatura e conducibilità), a tal fine si riserva di chiedere quando necessario, la collaborazione della struttura tecnica delle Terme e la completa ed indipendente accessibilità ai locali tecnici degli stabilimenti termali.

Il comune potrà richiedere integrazioni e chiarimenti riguardo agli interventi indicati nel programma di coltivazione, nonché integrazioni documentali.

Articolo 10

Zone di salvaguardia

1. L'amministrazione comunale si impegna ad aggiornare il quadro conoscitivo per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque termali stabilendo le aree di salvaguardia nei propri strumenti urbanistici (vedi art. 19 - comma 1 - l.r. 38/04).

A seguito della individuazione delle zone di protezione ambientale, come definite dall'art. 18 - comma 1 - lettera b) della legge, il comune si impegna ad individuare, idonea area di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia urbanistico-ambientale del territorio sul quale sono posti gli stabilimenti termali connessi con la concessione Terme di Montecatini, secondo quanto previsto all'art. 19 - comma 2 - della legge.

Articolo 11

Voltura della convenzione

1. Nelle more dell'adozione del Regolamento comunale recante disposizioni relative alla disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, la titolarità della concessione assegnata a mezzo della presente convenzione non potrà essere volturata a soggetti terzi.

Articolo 12

Modifiche alla presente convenzione

2. La presente convenzione potrà essere oggetto di modifica qualora emergano variazioni significative del quadro delle conoscenze attuali sul sistema idrotermale. In tale caso saranno valutate la tempistica, le modalità e le procedure di modifica della presente convenzione.

Articolo 13

Penali

1. Per ogni violazione, grave o reiterata, alle norme che disciplinano la presente convenzione, sia quelle contenute in questo documento sia quelle in esso richiamate, verrà applicata a carico del soggetto concessionario una penale minima di euro 10.000 (diecimila), ove la violazione non comporti, ai sensi della legge, sanzioni diverse.

Articolo 14

Norme finali


1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme di legge, siano esse a carattere imperativo che dispositivo, ad oggi vigenti in materia di concessioni minerarie per la coltivazione di acque termali, in particolare le norme della l.r. 38/04, il regolamento n.11/R.

Articolo 15

Elenco degli allegati

1. Planimetria di perimetrazione dell'area di concessione mineraria (febbraio 2007).

Per il comune di Montecatini Terme
Il dirigente del servizio Tecnico
Arch. Mario Damiani



Mario Damiani

Per la Società Terme di Montecatini spa
L'amministratore Unico
Dott.ssa Paola Paganelli


Paola Paganelli

ASTE
GIUDIZIARIE.it



ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it



Manfredi
Paul Segnell



Centro Studi Geologi
 Studio Associato

Comune di Montecatini Terme PROVINCIA DI PISTOIA

Concessione mineraria per acqua termale in località
 Montecatini Terme

Perimetro concessione mineraria in scala 1:5.000
 (L'area richiesta è circa 114 ha)

Montecatini Terme

Febbraio 2007

Giudiziario
 Presidente
 Dr. Carlo Augusto Bodi

ORDINE DEI GEOLOGI
 REGIONE SARDEGNA

Dr. Ing. Geo. ROBERTO CIETOH



Saluti

Roberto

Manfredi

Determinazione n. 367 del 29/03/2012

"SERVIZIO TECNICO"

ASTE
GIUDIZIARIE.it

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ASTE
GIUDIZIARIE.it

La presente determinazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Montecatini Terme,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ASTE
GIUDIZIARIE.it



0 1 10 067341 601 5

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

FOGLIO N. _____

Copia conforme all'originale composta
di n. 11 pagine.
MONTECATINI TERME, il 13 APR. 2012.

ASTE
GIUDIZIARIE.it
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Favara 

